



Sentenza n. 230 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Mario Rosario Morelli
decisione del 20 ottobre 2020, deposito del 4 novembre 2020
comunicati stampa del 21 ottobre 2020 e del 4 novembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 108 del 2019

parole chiave:

STATO CIVILE – UNIONE CIVILE – DIRITTI E DOVERI RICONOSCIUTI
ALLE PARTI DI UNA UNIONE CIVILE – PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA – OMOGENITORIALITÀ – INAMMISSIBILITÀ PER
DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 20, della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#);
- art. 29, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Nell'ambito di un giudizio per rettifica dell'atto di nascita, proposto da due donne unite civilmente, il Tribunale ordinario di Venezia dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), in combinato disposto con l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che detta la disciplina dell'atto di nascita. In particolare, il giudizio principale era sorto poiché le due donne avevano avviato all'estero la pratica di fecondazione medicalmente assistita e, una volta nato il bambino, avevano chiesto all'Ufficiale dello stato civile di indicare il minore come figlio di entrambe (con attribuzione del doppio cognome) e non della sola partoriente. Tuttavia, la loro richiesta veniva rigettata. Questo poiché, alla luce del tenore letterale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, possono essere indicati solamente i genitori del figlio nato nel matrimonio, quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e coloro che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati; tra di essi – come evidenzia il giudice rimettente – **non possono rientrare le coppie omosessuali che**

abbiano fatto ricorso all'estero alla procreazione medicalmente assistita, dal momento che, nel nostro ordinamento, possono accedere a tale trattamento solamente coppie di sesso diverso (come prevede espressamente l'art. 5 della legge n. 40 del 2004, che stabilisce le «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

Tale circostanza portava il giudice rimettente a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, **nella parte in cui limita la tutela delle coppie omosessuali unite civilmente ai soli diritti e doveri nascenti dall'unione civile**, in violazione dei seguenti parametri costituzionali: dell'art. 2 Cost., per la preclusione alla realizzazione del **diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo** (specie nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità); dell'art. 3 Cost., generando una **disparità di trattamento in base all'orientamento sessuale e in base al reddito**, considerata la possibilità, per chi dispone di mezzi economici adeguati, di concepire e far nascere il figlio all'estero, richiedendo poi la trascrizione in Italia dell'atto di nascita straniero; dell'art. 30 Cost., poiché l'impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell'atto di nascita rappresenterebbe **un'illegittima violazione del principio a tutela della filiazione**; dell'art. 117, primo comma, Cost., dal momento che rappresenterebbe «un principio internazionale definitivamente acquisito, quello per cui **il matrimonio non costituisce più il discrimen nei rapporti tra genitori e figli**».

La Corte costituzionale, in primo luogo, afferma l'esattezza delle premesse da cui è partito il giudice *a quo*, evidenziando come in Italia le coppie coinvolte nel progetto di genitorialità avviato tramite procreazione medicalmente assistita debbano essere necessariamente di sesso diverso. Tale preclusione, infatti, è sancita espressamente dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004, di cui – chiarisce la Corte – non è possibile effettuare un'interpretazione adeguatrice che consenta anche alle coppie omosessuali di ricorrere a tale tecnica procreativa. Da ciò deriva l'attuale impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell'atto di nascita formato in Italia, circostanza rispetto alla quale **viene escluso un contrasto con i parametri invocati**.

A tal riguardo, il Giudice delle leggi osserva che la scelta del legislatore del 2016 di non riferire le norme sul rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso «non viola gli artt. 2 e 30 Cost., per i profili evidenziati dal giudice *a quo*, perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.». Rispetto all'art. 30 Cost., la Corte evidenzia – tramite un richiamo alle precedenti sentenze n. 162 del 2014 e n. 221 del 2019 – che esso «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli», soprattutto ove si consideri che la libertà di diventare genitori deve necessariamente essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli che vengono in rilievo quando si tratta di tecniche che alterano le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui.

La Corte esclude, altresì, il prospettato *vulnus* all'art. 3 Cost., poiché, se è pur vero che è ormai ammissibile il riconoscimento in Italia di atti formati all'estero, dichiarativi del rapporto di filiazione nei confronti di due madri, «l[']a] circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l'ordinamento non può tenere in considerazione».

Infine, viene escluso anche il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli artt. 8 e 14 della CEDU e all'art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Da un lato, perché sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia la CEDU rinviano, nelle

fattispecie in esame, alle legislazioni nazionali e al rispetto ai principi vigenti negli Stati membri, a cui si riconosce un ampio margine di apprezzamento nella disciplina di delicate questioni di ordine etico e morale. Dall'altro, poiché la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo riconosce il diritto alla genitorialità solo ove corrisponda al *best interest of the child*.

Pur giungendo a tali conclusioni ed **escludendo, quindi, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate**, la Corte costituzionale chiarisce che, sebbene il riconoscimento dell'omogenitorialità non sia imposto dagli evocati precetti costituzionali, **«vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata»**. Viene, quindi, ribadita l'impossibilità di riconoscere il diritto ad essere genitore per due donne unite civilmente tramite il sindacato di costituzionalità. Allo stesso tempo, però, si osserva che esso ben potrebbe essere perseguito per via normativa, «implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente “attiene all'area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà collettiva, è chiamato a tradurre [...] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto [...]” (sentenza n. 84 del 2016)».

Andrea Giubilei